

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO Nomina del Presidente

Oggi 05/03/25, alle ore _____, presso la sede dell'Associazione *SoCIALizzando APS*, di Via Rizzardi, 26 a Marghera (Ve), si è riunito il Consiglio direttivo dell'Associazione stessa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti, quali membri del Consiglio direttivo, i Signori:

Passarini Gianmichele,	Presidente
Giovanna Gazzetta,	Consigliere
Levis Rio,	Consigliere
Luca Trivellato,	Consigliere
Erri Faccini,	Consigliere
Salvatore Feletti,	Consigliere
Federica Senno,	Consigliere
Andrea Lavagnoli,	Consigliere
Antonio Bressan,	Consigliere



Assume la presidenza della riunione, ai sensi di Legge e di Statuto, il Presidente Gianmichele Passarini, il quale con il consenso del Consiglio chiama ad assolvere alle funzioni di Segretario per la redazione del presente verbale, il Signor Antonini che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente espone come, dopo la redazione dell'Atto Costitutivo dell'Associazione del 03/03/25, occorra procedere alla nomina del Presidente dell'Associazione.

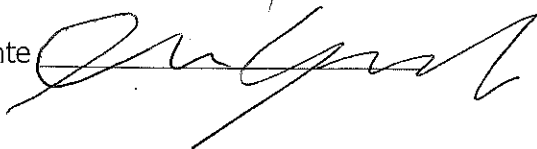
Il Consiglio, dopo breve discussione ed astenutosi l'interessato, all'unanimità delibera di nominare Presidente il Sig. Passarini Gianmichele, conferendo allo stesso i poteri di cui all'art. 16 dello Statuto associativo.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 18.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE **SoCIALizzando APS**

L'anno 2025 il mese di MARZO, in Marghera - Venezia, presso la sede sociale in via Rizzardi, 26 sono presenti i seguenti signori:

Passarini Gianmichele, nato a Bovolone (VR) il 03/06/70, residente a Bovolone cap 37051, in via Venezia, 57, codice fiscale PSSGMC70H03B107O;

Gazzetta Giovanna, nata ad Anguillara Veneta, il 25/03/1947, residente a Rubano (PD), cap 35030, in Via Trieste, 11, codice fiscale GZZGNN47C65A296P;

Trivellato Luca, nato a Padova il 18/03/1981, residente a Padova, in via Sorio, 80, cap 35141, codice fiscale TRVLCU81C18G224O;

Senno Federica nata a San Donà di Piave (VE), il 15/05/1985, residente a Musile di Piave in via Bellini, 26, cap 30024, codice fiscale SNNFRC85E55H823Q;

Feletti Salvatore, nato a Treviso il 11/02/1983, residente in Arcade (TV) in via Biancanil, 5, cap 31030 codice fiscale FLTSVT83B11L407P;

Bressan Antonio, nato ad Agugliaro (VI), il 16/04/1958, residente a Agugliaro (VI) in via Umberto, 16, cap 36020, codice fiscale BRSNTN58D16A093A;

Faccini Erri, nato a Ferrara, il 25/04/1978, residente a Stienta (RO) in via Guratti, 954, cap 45039, codice fiscale FCCRRE78D25D548F;

Lavagnoli Andrea, nato a Verona, il 07/12/1985, residente a Verona in via Squaranto, 24, cap 37141, codice fiscale LVGNDR85T07L78M;

Levis Rio nato a Belluno il 10/04/1975, residente a Ponte nelle Alpi (BL) in via del Zattieri, 30, cap 32014, codice fiscale LVSRIO75D10A757B;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:
Associazione "**SoCIALizzando APS**".

ART. 2

L'APS ha sede legale in: Via Rizzardi, 26 - 30175 Marghera (Ve).

ART. 3

L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o eventualmente alle persone aderenti agli enti associati:

- lett. i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. s) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lett. w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 5

L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, il Consiglio Direttivo sia composto da nove membri e nominano a farne parte i signori, ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig. Passarini Gianmichele
Vicepresidente	Sig. Gazzetta Giovanna
Consigliere	Sig. Levis Rio
Consigliere	Sig. Trivellato Luca
Consigliere	Sig. Faccini Erri
Consigliere	Sig. Feletti Salvatore
Consigliere	Sig. Senno Federica

Consigliere
Consigliere

Sig. Lavagnoli Andrea
Sig. Bressan Antonio.

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2025.

È parte integrale del presente atto lo Statuto - definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 13 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Passarini Gianmichele

Sig. Levis Rio

Sig. Faccini Erri

Sig.ra Senno Federica

Sig. Bressan Antonio

Sig.ra Gazzetta Giovanna

Sig. Trivellato Luca

Sig. Feletti Salvatore

Sig. Lavagnoli Andrea

Marghera, VE, li 05/03/2025

STATUTO

Associazione SoCIALizzando APS

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione SoCIALizzando APS che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, (d'ora in avanti l'**Associazione**).

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazione di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata in via automatica con l'acronimo "APS" e diventerà "Associazione SoCIALizzando Aps". L'acronimo Aps o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'associazione ha sede legale in via Rizzardi, 26 nel comune di Marghera (Ve).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se operato all'interno del medesimo Comune, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di comunicazione ad altri uffici competenti.

L'associazione potrà istituire, con delibera dell'assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto.

L'assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Handwritten signature

Handwritten signature

571125

Handwritten signature

Handwritten signature

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi al principio di democrazia, uguaglianza e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di genere, riconoscendo i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

In particolare, l'organizzazione si propone di perseguire:

1. la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;
2. la tutela del diritto alla salute, all'ambiente, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità, con particolare riguardo ai cittadini delle aree rurali e periferiche;
3. la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
4. la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
5. la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
6. la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
7. l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
8. le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
9. l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo.
10. La promozione della digitalizzazione della popolazione e degli anziani in particolare, come strumento di inclusione in termini di autonomia e percezione di benessere
11. la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;

Per il perseguimento delle menzionate finalità, l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- lett. i) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. s) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lett. w) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

- offerta ai propri iscritti, alle loro famiglie ed a terzi di consulenza volta a superare situazioni di disagio sociale e/o economico, fornendo risposte ai loro bisogni e/o orientandoli ai servizi disposti dai comuni;
- orientamento su offerta di servizi e prestazioni che favoriscano la permanenza al domicilio dei soggetti con disabilità e con necessità di assistenza continua;
- Fornitura di attività turistiche, conviviali e culturali a favore di iscritti, con particolare riferimento agli anziani, per favorire la loro integrazione nella società ed evitare l'isolamento.
- Offerta di corsi di formazione digitale per l'uso di Internet, PC, tablet e smartphone agli iscritti volti non solo all'acquisizione di nuove competenze, ma soprattutto al riavvicinamento tra generazioni.
- L'istituzione di gruppi di acquisto solidali e collettivi per favorire la scelta sui prodotti locali, promuovere la genuinità degli stessi, il rispetto dell'ambiente ed il consumo consapevole, ottenendo al tempo stesso prezzi più vantaggiosi.
- L'individuazione di aziende agricole o di spazi agricoli comunali dove praticare l'agricoltura sociale quale azione di ponte tra politiche agricole e sociali, educative, formative, di reintegrazione lavorativa, sanitarie di cura e riabilitazione rivolta ad un vario spettro di persone con bisogni

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Ammissione)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, si impegnano per realizzarli e riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

3. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
4. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio, deve sottoscrivere apposita domanda al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
5. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
9. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
10. Nel caso sia prevista la quota sociale, questa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun associato ha il diritto di:

1. Partecipare, con diritto di voto all'Assemblea dei soci, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate, eleggere gli organi sociali;
2. essere informato sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
3. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
4. esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente, inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni da evadersi entro 30 giorni;
5. votare in Assemblea se iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
6. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- a. rispettare e di far rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento attuativo dello stesso;
- b. versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo preposto;

- c. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari, di cui si avvale l'Associazione, sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato viene dichiarato automaticamente decaduto quando non provvede al versamento della quota associativa, se richiesta, entro il termine assegnato. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11

(L'assemblea dei soci)

L'assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto a garantire una corretta gestione dell'Associazione.

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Gli enti giuridici soci dell'Associazione avranno diritto a un voto in assemblea e potranno essere rappresentati dal Legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato.

L'Assemblea elegge con votazione segreta, scegliendo fra gli Associati, i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, se previsto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata, con motivazione scritta, a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'associazione.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

1. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
2. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
3. previa determinazione del numero di componenti, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
6. approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
9. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'associazione che l'organo di amministrazione riterrà di sottoporle
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alle sue competenze.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'organizzazione con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo dispari di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra i propri associati, che risultino iscritti nel libro degli associati almeno da tre mesi.

Dura in carica per n° quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati decaduti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) nomina il Presidente e il Vicepresidente;
- b) amministra l'associazione,
- c) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- d) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- e) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- f) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- g) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- h) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- i) disciplina l'ammissione e l'eventuale esclusione degli associati,

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti del Consiglio Direttivo scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta dell'organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16 (Il Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo maggioranza dei presenti. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, dura in carica quanto l'organo che lo ha eletto e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Propone gli argomenti da sottoporre all'Assemblea degli Associati e formula l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo.

In accordo con il Consiglio Direttivo attribuisce incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017 l'assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'organo di amministrazione:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;
- d) il registro dei volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo di competenza.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. attività di raccolta fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte

in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;

8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto del Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 55 e 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, alle eventuali ulteriori norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

[Handwritten signatures and notes on the right margin:]
Gianfranco
Fiorini
M. 27
Elt
Gianfranco
Fiorini
M. 27
Elt
Gianfranco
Fiorini
M. 27
Elt